

TRIBUNALE DI ROSSANO

SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

DOTT. AMBROGIO COLOMBO

letti gli atti ed esaminati documenti della causa iscritta al n. 1191-1/2012 R.G.A.C.;  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.11.2012 e decidendo sulla inibitoria,  
richiesta da parte appellante ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., della sentenza n. 62/2012  
emessa dal Giudice di Pace di Cariati (di seguito G.d.P.) con la quale il primo Giudice ha  
condannato, in solido, la compagnia appellante e S. V., al risarcimento del danno nei confronti  
di F. A., quantificato in complessivi € 10.623,05 oltre interessi e rivalutazione, al netto di  
quanto già incassato;  
ha emesso la presente

ORDINANZA

1. Deve essere affrontata *ante omnia* l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine  
di notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza. Con tale provvedimento il  
Tribunale fissando la comparizione delle parti per il 15.11.2012, onerava l'appellante di  
provvedere a tale incombenza entro il 15.10.2012.

Lamentava parte appellata la tardività della notifica in quanto il plico le sarebbe stato  
recapitato in data 18.10.2012 e che l'unica data leggibile sull'originale dell'istanza inibitoria e  
decreto di fissazione di udienza era quella del 16.10.2012 coincidente con la data di  
spedizione a mezzo posta dell'atto notificando a cura dell'Ufficiale Giudiziario.

Disposta la sospensione dell'udienza per consentire al procuratore dell'appellante di ottenere  
chiarimenti presso il locale UNEP, il cui addetto si limitava ad apporre il timbro con la data  
del 15.10.2012.

Ora, pur a voler prescindere dal valore dell'apposizione di tale timbro, risulta  
inconfutabilmente che le copie conformi degli atti notificandi siano state ritirate in cancelleria  
il 15.10.2012 ed è ragionevole presumere che, stante l'urgenza, scadendo il termine in quello  
stesso giorno, (cfr. anche richiesta d'urgenza sull'atto) il medesimo giorno sia stato  
consegnato all'UNEP.

Nemmeno può sottacersi che, avendo il procedimento in parola natura cautelare, per  
l'attuazione del contraddittorio vige il principio della libertà delle forme, contemperandosi le  
ragioni di tutela dell'istante e quelle di reazione difensiva della controparte, senza contare, da  
un lato, che, per taluni, in dottrina, il termine fissato per la notifica avrebbe addirittura natura  
ordinatoria e che, in ogni caso, la comparizione del resistente assumerebbe efficacia sanante  
rispetto ad un'eventuale tardiva.

Del resto, in materia: a) non sono dettate specifiche regole procedurali, se non quella di  
rispettare l'effettività del contraddittorio e, a tal riguardo, di garantire che la parte  
eventualmente costretta a subire le effetti del procedimento sia stata posta nelle condizioni di  
adeguatamente svolgere le proprie difese (art. 669 *sexies* comma 1, c.p.c.); b) nel rispetto del

suddetto limite, è lasciata al Giudice ampia discrezionalità di dirigere il procedimento con le forme e nei termini che ritiene maggiormente opportuni al raggiungimento dello scopo (art. 121 c.p.c.); c) non può essere pronunciata la nullità degli atti processuali per inosservanza di forme se la nullità non è comminata dalla legge o se, comunque, l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 c.p.c.); d) i termini per il compimento degli atti processuali possono essere stabiliti dal Giudice anche a pena di decadenza soltanto se la legge lo prevede espressamente (art. 152 c.p.c.).

Se queste sono le giuste premesse da considerare, ne deriva, allora, che l'inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto del Giudice non può comportare alcuna conseguenza sul piano della regolarità del procedimento cautelare «normale» ex art. 669 *sexies* comma 1 c.p.c., salva l'ipotesi che la suddetta inosservanza comporti una concreta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa in danno della parte costretta a subire gli effetti del procedimento, lesione da valutarsi caso per caso in base al prudente apprezzamento del Giudice.

Ed allora, la notifica senza il rispetto del termine del ricorso cautelare con pedissequo decreto, se non produce conseguenze sulla integrità del contraddittorio e sul diritto di difesa, non incide sulla regolarità della procedura cautelare improntata al principio della deformalizzazione (cfr. anche Tribunale di Bologna ord. 19.04.2002).

Ed è dunque sotto tale profilo che il caso di specie deve essere vagliato, tanto che si ritenga avvenuta la consegna in ritardo di un giorno all'UNEP, a cui comunque avrebbe fatto seguito la comparizione del resistente, tanto che si ritenga, come si desume dagli elementi più sopra indicati che la consegna all'Ufficiale Giudiziario sia avvenuta il 15.10.2012.

In altri termini quel che rileva è, più che l'individuazione del momento di perfezionamento della notifica per il ricorrente, il diverso problema del rispetto dei termini stabiliti dal Tribunale per il regolare svolgimento del procedimento nel contraddittorio delle parti, cioè di quel termine che si è ritenuto di dovere riconoscere in favore del resistente per consentire allo stesso di predisporre una adeguata difesa, valutando se costituirsi o meno in giudizio e quali difese predisporre.

Considerando che il ricorrente ha provveduto a compiere quanto necessario per ritenere perfezionata, dalla sua prospettiva, la notifica, si impone tuttavia la necessità di verificare, comunque e sempre, l'esito della notifica e il momento in cui questa si è perfezionata, dovendosi accertare se - questa volta nell'ottica del destinatario - lo stesso ha avuto a propria disposizione tutto il tempo fissato dal Giudice per svolgere adeguatamente la propria difesa, con la conseguenza che, in caso di ricevimento della notifica (o di perfezionamento, in applicazione delle regole di cui all'art. 8 comma 2 l. 20 novembre 1982, n. 890) in data successiva a quella stabilita, non può dirsi rispettato il principio del contraddittorio che trova specifico riconoscimento normativo nella previsione di cui all'art. 101 c.p.c.

Tanto è imposto dall'assodato principio della dissociazione temporale del momento del perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario: il resistente, avendo

ricevuto la notifica dopo la scadenza del termine fissato nel decreto dal Giudice, ha avuto a disposizione un tempo minore per approntare le sue difese.

Ne deriva, come detto, che l'inosservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto non può comportare alcuna conseguenza sul piano della regolarità del procedimento cautelare, salva l'ipotesi che la suddetta inosservanza non implichi una concreta lesione del contraddittorio e del diritto di difesa in danno della parte costretta a subire gli effetti del procedimento.

L'interessato tuttavia non può limitarsi a rilevare tale circostanza e a contestare la violazione del contraddittorio deducendo la nullità del ricorso proposto e l'inammissibilità dello stesso, ma deve dedurre validi motivi a sostegno del fatto che il ridotto termine a disposizione non ha consentito allo stesso di argomentare in ordine alle proprie ragioni di difesa (cfr. Tribunale di Rossano, ord. coll., proc. n. 1573/2011; Tribunale di Rossano, ord. coll., proc. n. 1809/2010; Tribunale di Velletri ord. 19.09.2007).

A tanto non ha provveduto il resistente il quale si è limitato a dedurre la tardività del reclamo articolando peraltro adeguata difesa nel merito della questione e depositando memoria scritta alla quale si è rifatto.

2. Passando all'esame dell'istanza sospensiva, preme osservare che ai fini della concessione della sospensiva *de qua*, è necessario che ricorrano gravi e fondati motivi da delibare *in limine gravamis* ad opera del Giudice d'appello.

Una tale valutazione postula una delibazione della correttezza della sentenza di primo grado e quindi della prognosi di fondatezza dell'impugnazione proposta (*fumus boni iuris*), nonché la ponderazione dei pregiudizi a cui le parti andrebbero incontro, rispettivamente, nel caso in cui la sospensiva sia concessa ovvero negata (*periculum in mora*), tenendo conto anche delle difficoltà che potrebbero sorgere nell'ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza in caso di successiva riforma della stessa.

In tale sede, peraltro, i due requisiti ben possono bilanciarsi, secondo la c.d. teoria dei vasi comunicanti, di talché quanto più fondato, serio e minaccioso appaia l'appello, tanto più può attenuarsi la valutazione del pregiudizio nell'ottica di una globale valutazione di opportunità della sospensiva (cfr., tra le altre, C. Appello Milano, ord. 14.10.2008), sino a dissolvere il *periculum* nell'ambito di un *fumus* particolarmente significativo ed assorbente (cfr. C. Appello Venezia, ord. 03.03.2005)

Ora, tra i motivi di appello, parte appellante deduce la nullità del giudizio di primo grado non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti del proprietario del mezzo da considerarsi litisconsorte necessario ai sensi degli artt. art. 102 c.p.c. e 144, co. 3, cod. ass., ovvero il d.lgs. 209/2005.

L'art. 144, co. 3, cit., nel riprodurre integralmente quanto già previsto dall'oggi abrogato art. 23 l. cit., prevede che “*nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno*”. Orbene, con l'espressione responsabile del danno utilizzato dal legislatore, per consolidato orientamento, inaugurato sin dalla sentenza della Suprema Corte a S.U. n. 4055/1984, si intende il solo proprietario del veicolo e non anche il suo

conducente (cfr., tra le altre, anche Cass. n. 21009/2010; Cass. n. 3678/2009; Cass. n. 8825/2007 che ha espressamente affermato che “*nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a. del responsabile deve essere necessariamente convenuto quale litisconsorte necessario anche il proprietario del veicolo, a nulla rilevando che al giudizio abbia preso parte il conducente responsabile*” e che “*ove l’azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data*”).

Risulta, invero, che, nella specie, in primo grado sia stato evocato in giudizio S. V., conducente del mezzo, ma non S. A., proprietario del mezzo.

Ritenuto, pertanto, che possa addivenirsi, allo stato, ad una seria prognosi positiva in merito al motivo di appello qui delibato risultando evidente l’errore del primo Giudice nel ritenere sufficientemente integrato il contraddittorio con la evocazione in giudizio del solo conducente del veicolo e la compagnia assicuratrice con conseguente valutazione favorevole in merito alla dedotta nullità della gravata sentenza.

Ritenuto preponderante il *fumus* anche in considerazione della gravità del motivo di gravame - peraltro rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo - il cui accoglimento implicherebbe la declaratoria di nullità della sentenza impugnata con rimessione al primo Giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., la proposta istanza.

P.T.M.

a. Visti gli artt. 283 e 351 c.p.c. accoglie l’istanza sospensiva e, per l’effetto, l’efficacia esecutiva della sentenza n. 62/2012 emessa dal Giudice di Pace di Cariati.

Si comunichi anche a mezzo fax.

Rossano, 16.11.2012.

IL GIUDICE DESIGNATO  
DOTT. AMBROGIO COLOMBO